



46° RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA

Quadriennio 2017/2021

Il giorno 9 del mese di Luglio 2021, parte in modalità telematica per mezzo di piattaforma per teleconferenze e parte presso il ristorante “Da Enzo” a Civitanova Marche, si riunisce il Consiglio dell’Ordine.

MEMBRI CONSIGLIO	CARICA	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
PAULINI Maurizio	<i>Presidente</i>	x	
TIBALDI Stefania	<i>Vice Presidente</i>	x	
BRACHETTI David	<i>Vice Presidente</i>	x	
BIANCUCCI Silvano	<i>Segretario</i>	x	
TERZI Martina	<i>Tesoriere (cons. iunior)</i>		x
BRODOLINI Mario-Francesco	<i>Consigliere</i>	on line	
GOBBI Nicola	<i>Consigliere</i>		x
GOVERNATORI Giorgio	<i>Consigliere</i>	x	
MATTIONI Romualdo	<i>Consigliere</i>	x	
PAOLUCCI Corrado	<i>Consigliere</i>	x	
SMERALDINI Fabio	<i>Consigliere</i>	on line	
Totale		10	2

Presiede la riunione il Presidente Ing. Maurizio Paulini, verbalizza il Segretario Ing. Silvano Biancucci. Stante la situazione di emergenza venutasi a creare a seguito dell’epidemia di COVID-19 e vista l’oggettiva difficoltà a tenere la seduta con le consuete modalità, la presente riunione di Consiglio viene tenuta parte in tele conferenza e parte con i consiglieri presenti di persona. In considerazione che successivamente alla riunione di Consiglio si terrà la consueta cena annuale si è deciso di tenere la riunione direttamente presso il ristorante. Si constata il numero legale dei consiglieri presenti e pertanto la riunione inizia alle ore 18:30 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Puntualizzazioni su circolari da inviare agli iscritti a agli enti pubblici
3. Approvazione esoneri e riconoscimento crediti
4. Nuove iscrizioni, dimissioni, cancellazioni, visto parcelle
5. Varie ed eventuali

Si procede alla lettura del verbale della precedente seduta del Consiglio che viene approvato all’unanimità.

Si pone in discussione una bozza di documento che riguarda le prestazioni occasionali rese da professionisti che non esercitano abitualmente la professione, si approva di inviare agli iscritti ed agli enti pubblici della provincia il testo che si allega al presente verbale .

Si passa poi a discutere una bozza di comunicazione da inviare agli enti pubblici riguardante il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine da parte degli enti di appartenenza degli iscritti, si approva il testo allegato al presente verbale che verrà inviato agli enti della provincia.

Nuove iscrizioni e cancellazioni:

Esaminata la documentazione prodotta, si iscrivono all'Ordine di Macerata con decorrenza dalla data odierna le signore/i signori:

<i>Matricola</i>	<i>Sezione</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>
2012	A	Santancini	Paolo
2013	A	Allegri	Paola
2014	A	El Beick	Omar
2015	A	Cioppettini	Giacomo
2016	A	Bonci	Luca
2017	A	Ruffini	Gioele

La seduta si conclude alle ore 20:00.

Il Presidente

Maurizio Paulini

Il Segretario

Silvano Biancucci

ALLEGATO 1

Bozza di Circolare agli Enti pubblici o assimilabili - Rev 02

--- PRESTAZIONI OCCASIONALI ---

A seguito di diverse richieste giunte presso la Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, considerando le incertezze che sono comuni in materia tanto che lo stesso CNI ha dato indicazioni non sempre corrette, salvo poi rettificare, a seguito di Parere del MEF.

Premesso quanto sopra si invita alla lettura degli stralci delle seguenti norme:

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 *(con le modifiche del Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251, della Legge n. 80/2005, della Legge 248/2005 di conversione del DL. 203/2005, della Legge n. 266/2005, della Legge 248/2006 di conversione del DL. 223/2006) "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159 (in applicazione all'art. 1 ed all'art. 4 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003)* al Titolo VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, Capo I, Lavoro a progetto e **lavoro occasionale**, Art. 61. Definizione e campo di applicazione, I comma 3 recita:

*"Sono **escluse** dal campo di applicazione del presente capo le **professioni intellettuali** per l'esercizio delle quali è necessaria l'**iscrizione in appositi albi professionali**, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ..."* (n.d.r. in vigore dal 24-10-2003).

Il **D.P.R. n. 633/1972** all'Articolo 35 (Inizio dell'attività) recita:

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, **devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ...** (ovviamente prendendo P.IVA).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, se mai vi fossero dubbi in proposito, in risposta a specifica richiesta di Inarcassa con nota prot. 4594 del 25.2.2015 (Allegato 1, *mef_25022015_4594_prot.pdf*) ha chiarito che vi è **obbligo di partita IVA se si tratta di attività autonoma** *(quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente ...)* o **professionale abituale** *(... L'iscrizione ad un albo può essere indicativa dello svolgimento di un'attività professionale ...)* ... ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 (non è un parere dell'estensore ma del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Dal combinato disposto della normativa sopracitata appare evidente che un ingegnere (o altro tecnico) che svolge o abbia svolto prestazioni professionali riconducibili all'attività per cui è iscritto all'Albo deve essere munito di partita IVA, ed al momento del pagamento deve emettere regolare fattura ai sensi dell'art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 "...

l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento ...”

La Legge Biagi, **Legge 14 febbraio 2003, n. 30**, non si contrappone alle suddette norme ma fissa ulteriori parametri limitativi della prestazione occasionale (Art. 4): *“prestazioni di carattere discontinuo o intermittente rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a **trenta giorni** nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a **5.000 euro**.”*

Premessa la normativa di riferimento, risulta che, ad oggi, alcune Pubbliche Amministrazioni, Enti o ad essi assimilabili, nell'assumere ingegneri (o altri figure professionali tecniche) anziché consentire il mantenimento della Partita IVA onde poter correttamente fatturare il pregresso, impongano la chiusura della stessa sostenendo che l'eventuale pregresso potrà comunque essere incassato successivamente all'assunzione mediante la presentazione al committente di fattura per prestazione occasionale.

Tale **comportamento è “contra Legem”** per cui sin da ora si diffidano personalmente i Dirigenti dall'assumere tale posizione o di perseverare nella stessa, in quanto, in caso di contenzioso, sarà tale Dirigente che dovrà rispondere personalmente di tale comportamento, tenendo indenne l'Ente da qualsiasi spesa a sostegno di tale posizione non regolare.

Non vi è alcuna legge che imponga la chiusura di partita IVA, almeno sino alla completa e regolare riscossione del pregresso.

Nel caso poi di assunzione temporanea per un tempo limitato (ad esempio un anno) imponga la chiusura della partita IVA (e la successiva riapertura in caso di mancato rinnovo) crea un potenziale danno economico ingiustificato, anche in assenza di crediti da riscuotere.

Per difendere **l'obbligo di prestazione esclusiva a favore dell'Ente dall'assunzione in poi**, l'Amministrazione ha altre forme, come a puro titolo di esempio non esaustivo chiedere all'assunto la tipologia di pratiche e l'ammontare delle prestazioni già svolte che risultano da riscuotere ed il dettaglio delle stesse (ad esempio l'emissione di fatture pro forma -non numerate- e riportanti la dicitura *“Il presente avviso di parcella provvisoria non costituisce fattura. Regolare fattura numerata sarà emessa all'atto del pagamento ai sensi dell'art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”* risolve il problema in quanto le eventuali fatture successive dovranno essere compatibili con quella pro forma).

--- Fatture in regime forfettario ---

Altre segnalazioni che pervengono con una certa frequenza si riferiscono sia a liberi professionisti in regime forfettario (iscritti Inarcassa) sia a dipendenti in regime forfettario (in Gestione Separata INPS con autorizzazione dall'Ente a svolgere atti di libera professione).

In tale situazione, a seguito di una variegata normativa, le fatture possono assumere diverse forme (il Sole24Ore ne ha individuate ben 64 diverse tra loro) e, limitandoci al caso di ingegneri o architetti si forniscono due casi pratici

libero professionista in regime forfettario

(esente Iva ma con obbligo di bollo per importi maggiori di € 77,47)

imponibile	€ 1.000,00
Inarcassa 4% (Legge 290/1990 e s.m.e i.)	€ 40,00*
Bollo	€ 2,00**
Totale	€ 1.042,00

Operazione in franchigia da IVA Art.1 commi 54/89 L.190/2014.

Non soggetta a ritenuta di acconto ai sensi del comma 67 L. 190/2014.

* L'importo di € 40,00 è comunque da versare ad Inarcassa anche se non dovesse essere esposto per qualsiasi motivo (dimenticanza o omissione volontaria -caso raro che si presenta solo in ambito europeo- per non essere svantaggiati rispetto a professionisti di altre nazioni che non espongono tale importo).

** Qualora non vi sia esenzione da bollo per normative particolari.

Sia pure raramente la fattura, come sopra anticipato, può assumere la forma sottostante, sempre che sia il professionista a decidere per questa forma, in pratica prendendo a suo carico i 40,00 € che poi verserà ad Inarcassa

imponibile	€ 1.000,00
Bollo	€ 2,00**
Totale	€ 1.002,00

Dipendente in regime forfettario che può effettuare atti di libera professione

(esente Iva ma con obbligo di bollo per importi maggiori di € 77,47)

imponibile	€ 1.000,00
Rivalsa INPS 4% ***	€ 40,00****
parziale	€ 1.040,00
Inarcassa 4% (Legge 290/1990 e s.m.e i.)	€ 41,60*****
Bollo	€ 2,00**
Totale	€ 1.083,60

Operazione in franchigia da IVA Art.1 commi da 54 a 89 L.190/2014 così come modificata dalla Legge 208/2015.

Non soggetta a ritenuta di acconto ai sensi del comma 67 L. 190/2014.

Imposta di bollo da 2 euro sull'originale per importi maggiori di € 77,47.

*** L'aliquota contributiva INPS è del 25,72% (comunque varia nel tempo) mentre l'aliquota contributiva Inarcassa è del 14,5%. Per tenere conto di tale divario il legislatore ha introdotto il Riaddebito previdenziale INPS che rimane al tecnico in quanto questi versa in ogni caso il 25.72% dell'imponibile.

Per memoria si riporta l'**Articolo 1 comma 212 della legge n. 622/1996:**

“ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 32/1995, i soggetti che sono titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, del DPR n. 917/1976, hanno il titolo di addebitare ai committenti, ..., una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi”.

**** La rivalsa INPS è un importo che il professionista ha facoltà di esporre, mentre l'Ente non ha facoltà di contestare tale importo (può non affidare l'incarico a quel tecnico qualora sia l'Ente a scegliere il tecnico stesso; per questioni di competitività è

frequente il caso in cui il tecnico decide di non esporre tale importo in fattura, rinunciando al riaddebito).

****** Importo facoltativo, comunque è sempre fatto obbligo di versare € 41,60 (in caso di rivalsa esposta in fattura) o € 40,00 (in caso di omessa rivalsa in fattura) ad Inarcassa.*

Ne consegue che se non si applica la Rivalsa INPS la fattura assume la stessa forma di quella del Libero professionista (caso frequente per motivi di concorrenza).

L'applicazione o meno della Rivalsa INPS è stabilita dal professionista, non dall'Ente pubblico o assimilabile (*Ente che, solo nel tipico caso di offerte o concorsi, ha facoltà di scelta del professionista, anche tenendo in conto la presenza o meno della Rivalsa*).

Ne consegue che le eventuali richieste dell'Ente di non applicazione di rivalsa sono “contra Legem”.

ALLEGATO 2

Agli Enti Pubblici della Provincia di Macerata

OGGETTO: Dipendenti pubblici iscritti all'Albo Professionale degli Ingegneri.
Iscrizione a carico della P.A.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sono giunte al nostro Ordine richieste di chiarimenti da parte di Ingegneri dipendenti pubblici in merito all'obbligo di rimborso da parte dell'Ente di appartenenza della tassa annuale di iscrizione all'Albo di Categoria.

In merito la Corte di Cassazione con sentenza n. 7776 del 16.4.2015 ha ritenuto che, quando sussista il vincolo di esclusività, l'Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all'Albo professionale. La sentenza riguarda espressamente la professione forense ma i principi giuridici contenuti nella stessa appaiono estensibili anche alla professione di ingegnere.

Alcune disposizioni normative prevedono necessaria la sola abilitazione (senza obbligo di iscrizione all'albo professionale) per lo svolgimento di specifiche attività professionali da parte di tecnici dipendenti dalle amministrazioni (art. 24 D.Lgs. 50/2016 per l'attività di progettazione e art. 31 D.Lgs. 50/2016). Questi casi vanno intesi come eccezione alla regola generale dell'obbligo di iscrizione all'albo. Tali disposizioni non possono però trovare applicazione al di fuori dei casi legislativamente previsti, nemmeno per effetto di una interpretazione estensiva od analogica. Per tutte le ipotesi in cui la legge non prevede la necessità della sola abilitazione riprende vigore e si applica la regola generale dettata dall'art. 1 della legge 25.4.1938 n. 897 (confermato dagli articoli 2 e 3 del DPR 328/2001): **“Gli ingegneri...non possono esercitare la professione se non iscritti negli albi professionali** delle rispettive categorie, a termini delle disposizioni vigenti” (Come chiarito dal CNI con circolare n. 615 del 21.10.2015).

Si ritiene pertanto che l'Ingegnere dipendente è obbligato a mantenere l'iscrizione all'Albo professionale in qualità di “tecnico” per conto della pubblica amministrazione per lo svolgimento di tutte quelle attività per le quali non è sufficiente (per espressa previsione normativa) la mera abilitazione come ad esempio il collaudo statico (*necessaria l'iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni* - art. 67 c. 2 del D.P.R. 380/2001). In questi casi si ritiene estensibile agli Ingegneri dipendenti, per i quali sussista il vincolo di esclusività, il principio espresso dalla Cassazione Civile (sezione Lavoro, n. 7776/2015) che compete all'Ente datore di lavoro il rimborso del contributo di iscrizione annuale all'Albo professionale.

Il rimborso del contributo di iscrizione è sempre dovuto, ovviamente, nell'ipotesi che l'Amministrazione abbia richiesto al dipendente l'iscrizione in base ad altre ragioni e quindi l'iscrizione sia avvenuta nell'esclusivo interesse dell'Ente pubblico mentre si ritiene non sia dovuto, in base ai principi della succitata sentenza, quando il rapporto di lavoro dipendente sia svolto in regime di part-time pari o inferiore al 50% e quindi sia ammissibile il contemporaneo svolgimento della libera professione.
Cordiali saluti.